



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 42/14
Lussemburgo, 27 marzo 2014

Sentenza nella causa C-612/12 P
Ballast Nedam NV / Commissione

La Corte riduce l'importo dell'ammenda inflitta alla Ballast Nedam per la sua partecipazione all'intesa sul mercato del bitume stradale nei Paesi Bassi da EUR 4,65 milioni a EUR 3,45 milioni

La Ballast Nedam N.V. e le sue controllate sono attive nel settore delle costruzioni nei Paesi Bassi. A partire dall'anno 1995, le attività di costruzione stradale del gruppo sono state centralizzate in seno alla Ballast Nedam Grond en Wegen BV (« BNGW »), controllata al 100 % dalla Ballast Nedam Infra BV (« BN Infra »), a sua volta controllata interamente dalla Ballast Nedam N.V. A decorrere dal 1^{er} ottobre 2000, le attività di costruzione stradale del gruppo Ballast Nedam sono state esercitate direttamente dalla BN Infra.

Nel 2006, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di EUR 266,71 milioni a quattordici imprese in ragione della loro partecipazione a un'intesa sui prezzi del bitume stradale nei Paesi Bassi¹.

La Ballast Nedam N.V. è stata riconosciuta colpevole di tale infrazione per il periodo compreso tra il 21 giugno 1996 e il 15 aprile 2002, al pari della sua controllata BN Infra.

In considerazione, da un lato, della partecipazione diretta della BN Infra all'infrazione durante il periodo compreso tra il 1^o ottobre 2000 e il 15 aprile 2002 e del suo possesso del 100% del capitale della BNGW nel periodo che andava dal 21 giugno 1996 al 30 settembre 2000 e, dall'altro, del possesso diretto e indiretto del 100% del capitale della BN Infra e della BNGW da parte della Ballast Nedam N.V., alla Ballast Nedam N.V. e alla BN Infra è stata inflitta, in solido, un'ammenda di EUR 4,65 milioni.

La Ballast Nedam N.V. ha proposto un ricorso di annullamento che è stato respinto dal Tribunale con sentenza del 27 settembre 2012². La Ballast Nedam N.V. ha quindi proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

A sostegno della propria impugnazione, la Ballast Nedam N.V. deduce, segnatamente, una violazione dei diritti della difesa da parte del Tribunale, sostenendo che quest'ultimo ha commesso un errore di diritto concludendo che, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione degli addebiti, la Ballast Nedam N.V. non poteva ignorare di poter essere destinataria, in qualità di società controllante della BNGW, di una decisione definitiva della Commissione. A tale proposito essa sostiene che, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione avrebbe dovuto qualificare la BNGW come soggetto contravventore e informare la Ballast Nedam N.V. del fatto che essa rischiava di essere dichiarata responsabile in solido per il pagamento dell'ammenda inflitta alla BNGW.

¹ Decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE], caso COMP/F/38.456 – Bitume – (Paesi Bassi) ; v. anche il comunicato stampa della Commissione europea, IP 06/1179.

² Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Ballast Nedam NV contro Commissione (causa [T-361/06](#)). Nella sentenza del medesimo giorno, Ballast Nedam Infra BV contro Commissione (causa [T-362/06](#)), il Tribunale ha ridotto l'importo dell'ammenda da EUR 4,65 milioni a EUR 3,45 milioni.

La Corte rileva che, secondo le constatazioni del Tribunale, la Commissione non ha fornito, nella comunicazione degli addebiti, alcun elemento di prova supplementare relativo all'esistenza di un'impresa unitaria tra la Ballast Nedam N.V. e la BNGW e che, a tale riguardo, la comunicazione degli addebiti avrebbe potuto essere più chiara. Essa constata che il Tribunale ha tuttavia ritenuto che tale mancanza di chiarezza nella comunicazione degli addebiti non basti per considerare che la Commissione non abbia espresso chiaramente l'intenzione di applicare la presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante della Ballast Nedam N.V. sul comportamento commerciale della BN Infra e della BNGW.

La Corte ritiene, tuttavia, che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto statuendo che i diritti della difesa della Ballast Nedam N.V. non sono stati violati. Infatti la Commissione deve, nella comunicazione degli addebiti, indicare in che qualità ad un'impresa sono contestati i fatti addebitati. Peraltro, l'ambiguità della formulazione della comunicazione degli addebiti è aggravata dal fatto che nessuna comunicazione degli addebiti è stata indirizzata alla BNGW.

La Corte annulla pertanto la decisione del Tribunale per quanto riguarda l'imputazione del comportamento della BNGW alla Ballast Nedam N.V. per il periodo compreso tra il 21 giugno 1996 e il 30 settembre 2000.

Per quanto riguarda l'ammenda inflitta in solido alla Ballast Nedam N.V., la Corte rileva che, per quanto riguarda il comportamento della BN Infra, della quale la decisione controversa imputa ancora una volta alla prima la responsabilità, il Tribunale ha definitivamente ridotto l'ammenda inflitta a EUR 3,45 milioni, dichiarando che la BN Infra non poteva essere considerata responsabile, a titolo derivato, del comportamento della BNGW durante il periodo compreso tra il 21 giugno 1996 ed il 1° ottobre 2000.

Date tali premesse, l'importo dell'ammenda inflitta in solido alla Ballast Nedam N.V. è fissato dalla Corte a EUR 3,45 milioni.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106